

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

Art. 38

(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)

1.I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), possono essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata. Possono, altresì, essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).

2.I commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.

3.Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura <<assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma>> nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.